



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Regione autonoma Valle d'Aosta

ACCORDO DI PROGRAMMA

***“Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica
delle aree comprese nel Sito di Interesse Nazionale di Emarèse”***

VISTA la Legge 8 luglio 1986, n. 349 e s.m.i. "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 97, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione", come modificato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 novembre 2019, n. 138;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 "Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili" che all'articolo 8 disciplina i programmi comuni fra più amministrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";

VISTO il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni, recante "Codice dell'amministrazione digitale";

VISTA la Direttiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale;

VISTA la Legge 9 dicembre 1998, n. 426 "Nuovi interventi in campo ambientale" che all' articolo 1 ha disciplinato la realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, ivi compresi aree e specchi d'acqua marittimi in concessione, anche al fine di consentire il concorso pubblico;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i. che, tra l'altro, all'articolo 34 reca la disciplina degli Accordi di Programma;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente 18 settembre 2001, n. 468, recante il "Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale", che ha individuato il sito di interesse nazionale di "Emarèse";

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 26 novembre 2002, con il quale è stato perimetrato il Sito di Interesse Nazionale di bonifica di "Emarèse";

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 ottobre 2006, contenente una variante della perimetrazione del sito di interesse nazionale di bonifica di “Emarèse”;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 26 giugno 2016 con il quale è stato ridefinito il perimetro del Sito di Interesse Nazionale di bonifica di “Emarèse”;

VISTO il Decreto Legislativo n. 152/2006 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 28 novembre 2006 n. 308, “Regolamento recante integrazioni al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 settembre 2001 n. 468, concernente il programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati”;

TENUTO CONTO che l’obbligo di bonifica e riparazione del danno ambientale è posto dall’ordinamento a carico del responsabile dell’inquinamento e, pertanto, è fatta salva la ripetizione delle somme disciplinate dal presente Accordo di Programma oltre il risarcimento degli ulteriori danni nei confronti dei detti responsabili;

CONSIDERATO che la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse di cui al presente Accordo si configurano come interventi in sostituzione del/dei soggetto/i responsabile/i dell’inquinamento;

VISTI, in particolare, gli artt. 192, comma 3 e 244 del D.Lgs. n. 152/2006, che attribuiscono alla Provincia territorialmente competente l’individuazione dei responsabili della contaminazione e prevedono che ai medesimi fini il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare si possa avvalere di detto Ente e di altri Enti territoriali;

VISTI gli articoli 299, comma 2, e 312, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006;

VISTA la Legge Regionale 3 dicembre 2007, n. 31, con la quale le funzioni esercitate dalle province in materia di rifiuti e bonifiche dei siti inquinati sono state trasferite alla Regione autonoma Valle d’Aosta;

CONSIDERATO che per l’accertamento dei soggetti responsabili del danno ambientale e l’acquisizione degli indispensabili elementi informativi per la valutazione della relativa quantificazione il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ritiene necessario avvalersi degli Enti territoriali;

VISTA la Legge 23 dicembre 2014, n. 190, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)” e, in particolare, l’articolo 1, comma 50, che prevede che “Al fine di proseguire le bonifiche dei siti di interesse nazionale contaminati dall’amianto, sono stanziati di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, di

cui 25 milioni di euro annui in favore dei comuni di Casale Monferrato e di Napoli – Bagnoli”;

VISTO, inoltre, l’articolo 1, comma 51, della predetta Legge n. 190/2014, che prevede che con decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sono individuate le risorse da trasferire a ciascun ente beneficiario;

VISTO il D.D. n. 4/STA del 18 febbraio 2015 (registrato dalla Corte dei Conti il 26 febbraio 2015 Reg. I, Fog. 943), che approva il “Piano operativo per gli interventi di bonifica da amianto da attuare nei Siti di interesse Nazionale”;

CONSIDERATO che il sopracitato “Piano operativo” prevede l’assegnazione di complessivi € 13.604.695,00 a favore del Sito di bonifica di Interesse Nazionale di “Emarèse”, per la realizzazione degli “Interventi di completamento della bonifica/messa in sicurezza permanente delle sottoaree A3 - A4 -A5, nonché per la realizzazione delle piste di accesso alle aree secondarie B, C e D, oltre che per la messa in sicurezza permanente di tali aree”;

VISTO il D.D. n. 103 del 21/03/2017, con il quale è stato approvato, con prescrizioni, il progetto “Interventi di bonifica e messa in sicurezza permanente delle ex cave e delle discariche d’amianto – Progetto definitivo – 2° stralcio – Interventi su sotto-aree A3-A4-A5 – Realizzazione piste di accesso alle aree secondarie B, C, D - Messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale delle aree B, C, D”;

VISTO il D.D. n. 104 del 21/03/2017, con il quale è stato approvato con prescrizioni il progetto “Interventi di bonifica e messa in sicurezza permanente delle ex cave e delle discariche d’amianto – Progetto definitivo – 3° variante al progetto 1° stralcio – Interventi su sottoarea A2: messa in sicurezza e recupero ambientale della sommità pianeggiante e sottoarea A6: ampliamento volumetrico del bacino di confinamento esistente, messa in sicurezza e recupero ambientale”;

VISTO il D.D. n. 154 del 26 aprile 2017, con il quale il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha trasferito la somma di € 13.604.695,00 a favore della Regione Valle d’Aosta per gli interventi di bonifica da amianto da attuare nel Sito di Interesse Nazionale di Emarèse;

VISTO il Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante “Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell’articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e, in particolare, l’ articolo 4 del medesimo decreto legislativo, il quale dispone che il FAS di cui all’articolo 61 della legge n. 289/2002 assuma la denominazione di Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) e sia finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all’insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), e in particolare l'articolo 1, comma 6, che prevede la destinazione del complesso delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione per il periodo di programmazione 2014-2020 a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale, e il comma 7, come modificato dall'articolo 13, comma 9, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, in base al quale il Ministro per la coesione territoriale, d'intesa con i Ministri interessati, destina, ai sensi del decreto legislativo n. 88/2011, quota parte delle risorse 2014-2020 del suddetto Fondo al finanziamento degli interventi di messa in sicurezza del territorio, di bonifica di siti d'interesse nazionale, di bonifica di beni contenenti amianto e di altri interventi in materia di politiche ambientali;

VISTO l'articolo 1, comma 245, della citata legge n. 147/2013 che attribuisce al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - il monitoraggio procedurale, fisico e finanziario a livello di singolo progetto sia degli interventi cofinanziati dall'Unione Europea per il periodo 2014/2020, a valere sui Fondi strutturali di investimento europei (Fondi SIE), sia di quelli complementari previsti nell'ambito dell'Accordo di partenariato finanziati dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, alle cui regole sono assoggettati anche gli interventi finanziati dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020, ai sensi dell'articolo 1, comma 703, lettera l) della legge n. 190/2014, al fine di assicurare un'azione fondata sull'integrazione delle risorse FSC con quelle comunitarie;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ed in particolare il comma 703 dell'articolo 1, il quale, ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, detta ulteriori disposizioni per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;

VISTA la Delibera CIPE del 10 agosto 2016, n. 25, con la quale sono state ripartite le risorse FSC 2014-2020, di cui 1,9 miliardi di euro destinati alla tematica "Ambiente";

TENUTO CONTO che la citata Delibera CIPE n. 25/2016 stabilisce, tra le altre, le "Regole di funzionamento del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione";

VISTA la Delibera del 1 dicembre 2016, n. 55, con la quale il CIPE ha approvato il Piano Operativo "Ambiente", predisposto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per un valore complessivo pari a 1,9 miliardi di euro, suddiviso in 4 sotto-piani tra i quali il sotto-piano "Interventi per la tutela del territorio e delle acque";

TENUTO CONTO che, nell'ambito del citato Piano Operativo "Ambiente" – sotto-piano "Interventi per la tutela del territorio e delle acque", sono stati programmati, tra gli altri, interventi di messa in sicurezza e bonifica nel territorio della Regione Valle d'Aosta, per un

investimento complessivo di € 2.500.000,00;

VISTA la nota protocollo n. 21761 del 12/10/2017, con la quale il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha comunicato alla Regione Valle d’Aosta che nell’ambito del richiamato Piano Operativo “Ambiente” è previsto il finanziamento di una serie di interventi in materia di bonifica nel SIN di “Emarèse” 2.500.000,00;

VISTA la Delibera CIPE del 28 febbraio 2018, n. 26, recante “Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020. Ridefinizione del quadro finanziario e programmatorio complessivo”;

VISTA la Circolare n. 1/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale ed il Mezzogiorno, recante indicazioni interpretative in ordine alle disposizioni contenute nella Delibera CIPE n. 25/2016;

CONSIDERATO che la Regione Valle d’Aosta è individuata quale Amministrazione deputata a svolgere le funzioni di indirizzo e coordinamento utili a garantire l’efficacia e l’efficienza nella realizzazione degli interventi disciplinati nel presente Accordo;

CONSIDERATO che la Regione autonoma Valle d’Aosta è individuata quale Responsabile Unico dell’Attuazione del presente Accordo ed è, pertanto, incaricata del coordinamento e della vigilanza sulla complessiva attuazione degli interventi ivi disciplinati;

TENUTO CONTO, inoltre, che la Regione autonoma Valle d’Aosta, in qualità di Responsabile Unico dell’Attuazione, secondo le modalità previste dal presente Accordo, potrà individuare ulteriori soggetti attuatori al fine di garantire la tempestiva e completa realizzazione degli interventi programmati;

TENUTO CONTO che la congruità dei costi dei progetti e degli interventi sarà assicurata in tutte le fasi procedurali dalla Regione autonoma Valle d’Aosta;

TENUTO CONTO che il Comune di Emarèse è individuato quale soggetto attuatore dell’intervento oggetto del presente Accordo;

VISTO quanto deliberato dalla Sezione Centrale di Controllo della Corte dei Conti nell’Adunanza dell’11.4.2002 (Deliberazione n. 12/2002/P);

VISTA la nota della Regione autonoma Valle d’Aosta, acquisita al protocollo del Ministero dell’Ambiente al n. 56977 del 22/07/2020, con la quale la Regione medesima ha trasmesso la scheda dell’intervento “Opere di completamento della bonifica e messa in sicurezza permanente delle aree A-B-C e D comprese nella nuova perimetrazione del SIN di Emarèse”;

RITENUTO, pertanto, di dover sottoscrivere il presente Accordo nel quale è disciplinato l’importo complessivo di € 2.500.000,00 a valere sulle risorse del Piano Operativo “Ambiente” – sottopiano “Interventi per la tutela del territorio e delle acque” di cui alla Delibera CIPE n. 55/2016;

VISTO il D.P.C.M. del 19.12.2019, registrato dalla Corte dei Conti, Reg. n. 1, Fog. 236, in data 21.01.2020, con il quale è stato conferito al Dott. Giuseppe Lo Presti l’incarico di Direttore

Generale della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale;

CONSIDERATO che il presente Accordo di Programma “Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nel Sito di Interesse Nazionale di Emarèse” è approvato dai Soggetti Sottoscrittori secondo i rispettivi ordinamenti.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Tra

il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Valle d’Aosta (di seguito le Parti), convenendo sugli obiettivi da raggiungere, sulle azioni da realizzare e sugli impegni da assumere, si stipula il presente

ACCORDO DI PROGRAMMA

“Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nel Sito di Interesse Nazionale di Emarèse”

Articolo 1

“Premesse”

1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
2. Si allega al presente Accordo la scheda intervento, che potrà essere aggiornate ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 4, comma 4.

Articolo 2

“Oggetto e finalità”

1. Al fine di assicurare la messa in sicurezza, la bonifica ed il recupero delle aree inquinate nel Sito di Bonifica di Interesse Nazionale di “Emarese”, con il presente Accordo sono individuati, nei limiti delle disponibilità finanziarie, gli interventi da realizzare, come puntualmente indicati al successivo articolo 4, Tabella 1.
2. La Regione autonoma Valle d’Aosta assicura che gli interventi oggetto del presente Accordo sono prioritari rispetto ad altre eventuali azioni di messa in sicurezza e/o bonifica da realizzare nel predetto Sito di Bonifica di Interesse Nazionale.
3. Gli interventi di cui al presente Accordo saranno avviati e portati a termine secondo le tempistiche indicate nel cronoprogramma della scheda intervento.

Articolo 3

“Soggetto Responsabile Unico dell’Attuazione”

1. La Regione autonoma Valle d’Aosta è individuata quale beneficiario delle risorse disciplinate nel

presente Accordo.

2. La medesima Regione autonoma Valle d'Aosta è individuata quale responsabile del monitoraggio per la realizzazione delle attività dettagliatamente indicate nella successiva Tabella 1 dell'articolo 4.
3. Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione del presente Atto, i soggetti firmatari, tenuto conto della valenza degli interventi, individuano la Regione autonoma Valle d'Aosta quale responsabile unico della sua attuazione (RUA).
Al RUA viene conferito specificatamente il compito di:
 - a. rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori;
 - b. promuovere le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori;
 - c. monitorare in modo continuativo lo stato di attuazione dell'Accordo secondo le modalità previste dalla Delibera CIPE n. 25/2016.
4. Per la realizzazione dell'intervento di cui alla successiva Tabella 1 dell'articolo 4, il Comune di Emarèse è individuato quale Soggetto Attuatore.
5. Gli elaborati progettuali presentati dal RUA saranno soggetti ad approvazione ove previsto dalla normativa vigente in materia.
6. La Regione autonoma Valle d'Aosta è individuata quale responsabile del monitoraggio delle attività dettagliatamente indicate nella successiva Tabella 1 dell'articolo 4.
7. La Regione autonoma Valle d'Aosta, attraverso l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), provvederà ai controlli di propria competenza.
8. Fatto salvo quanto già previsto ed indicato dai precedenti commi, per l'attuazione degli interventi di cui al presente Accordo, finanziati a valere sulle risorse del Piano Operativo "Ambiente" FSC 2014-2020, si farà riferimento a quanto definito nel Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del Piano Operativo Ambiente e nella manualistica allegata allo stesso.

Articolo 4

"Il Programma degli Interventi"

1. Le risorse disponibili per il finanziamento degli interventi oggetto del presente Accordo, sono pari ad € 2.500.000,00 a valere sulle risorse del Piano Operativo "Ambiente" di cui alla Delibera CIPE n. 55/2016.
2. Nella successiva Tabella 1 è riportato l'intervento oggetto del presente Accordo, finanziato con le risorse di cui al comma 1 e meglio specificato nell'Allegato Tecnico.

TABELLA N. 1 – ELENCO DEGLI INTERVENTI COSTO E SOGGETTO BENEFICIARIO/ATTUATORE				
DENOMINAZIONE INTERVENTI	COSTO (€)	FONTE DI FINANZIAMENTO	SOGGETTO BENEFICIARIO	SOGGETTO ATTUATORE
1. Opere di completamento della bonifica e messa in sicurezza permanente delle aree A-B-C e D comprese nella nuova perimetrazione del SIN di Emarèse	2.500.000,00	PO “Ambiente” FSC 2014 – 2020	Regione Valle d’Aosta	Comune di Emarèse
VALORE COMPLESSIVO DELL’ACCORDO	2.500.000,00			

3. La congruità dei costi dei progetti e degli interventi sarà assicurata in tutte le fasi procedurali dal Responsabile Unico dell’Attuazione.
4. Ai fini della corretta e celere attuazione del presente Accordo, fermo restando il totale delle risorse stanziato, la copertura finanziaria ed i cronoprogrammi dei singoli interventi potranno essere rimodulati su conforme, preventiva intesa tra le Parti.
5. Le eventuali risorse che si renderanno disponibili, derivanti da ribassi d’asta, da revoche o economie comunque conseguite nelle varie fasi procedurali dell’intervento, potranno essere riprogrammate su proposta della Regione autonoma Valle d’Aosta, prioritariamente per eventuali interventi in materia di bonifica relativi ai SIN di “Emarèse”.
6. Al fine di evitare eventuali duplicazioni di finanziamenti, la Regione autonoma Valle d’Aosta garantisce che gli interventi di cui al presente Accordo non hanno usufruito né usufruiranno di ulteriori finanziamenti, fatti salvi eventuali adeguamenti che si rendessero necessari previo accordo fra le parti.
7. Gli interventi disciplinati nel presente Accordo sono di competenza pubblica, ovvero in sostituzione e in danno dei soggetti responsabili inadempienti. La Regione autonoma Valle d’Aosta si impegna ad attivare ogni opportuna iniziativa al fine di garantire, in tempi certi, l’adempimento, da parte dei soggetti competenti, degli obblighi di cui all’art. 244 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
8. Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, procederà, ove ne ricorrano le condizioni, ad esercitare l’azione di risarcimento del danno ambientale nei termini della Parte VI del Decreto Legislativo n. 152/06.

Articolo 5

“Copertura finanziaria degli interventi”

1. Le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione degli interventi di cui al precedente articolo 4 – Tabella 1, ammontano a complessivi € 2.500.000,00, a valere sulle risorse programmate nel

Piano Operativo “Ambiente” – sotto-piano “Interventi per la tutela del territorio e delle acque” di cui alla Delibera CIPE n. 55/2016.

2. I trasferimenti delle risorse finanziarie e i pagamenti delle risorse di cui al comma 1, avverranno in conformità con quanto previsto al punto 2 lett. h) della Delibera CIPE n. 25/2016 e al punto D.2 e D.3 della Circolare n. 1/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno, secondo le procedure di rendicontazione delle spese definite nell’ambito del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020.

Articolo 6

“Impegni delle Parti”

1. Le Parti si impegnano, nello svolgimento dell’attività di propria competenza, a:
 - a. rispettare le modalità di attuazione ed i termini concordati con il presente Accordo;
 - b. utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, in particolare con il ricorso agli strumenti di semplificazione dell’attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa;
 - c. attivare ed utilizzare a pieno ed in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente Accordo, per la realizzazione dell’intervento indicato nella Tabella 1, di cui al precedente articolo 4;
 - d. promuovere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di poter attivare la realizzazione dell’intervento indicato nella Tabella 1, di cui al precedente articolo 4;
 - e. rimuovere, in ognuna delle fasi del procedimento di realizzazione degli interventi, ogni eventuale elemento ostativo.
 - f. garantire il compimento di tutti gli atti occorrenti per il rilascio, nei tempi previsti, degli atti approvativi, autorizzativi, pareri e di tutti gli altri atti di competenza, ai sensi della normativa vigente, nelle materie oggetto del presente Atto.
2. Il Ministero dell’Ambiente si impegna a garantire che la Regione riceva tutte le informazioni pertinenti per l’esecuzione dei compiti previsti e per l’attuazione degli interventi, in particolare, le istruzioni relative alle modalità per la corretta gestione, verifica e rendicontazione delle spese, attraverso anche la condivisione di quanto previsto dal Sistema di Gestione e Controllo del Piano Operativo Ambiente.
3. La Regione, in qualità di Responsabile Unico dell’Attuazione, si impegna, inoltre, a:
 - attenersi a quanto indicato nel Si.Ge.Co. del Piano Operativo Ambiente con riferimento alle modalità di predisposizione dei pagamenti, di elaborazione ed inoltro delle Domande di rimborso delle spese sostenute, adozione delle procedure di conservazione dei documenti

relativi alle spese e i controlli effettuati, rispetto degli obblighi di informazione e comunicazione delle attività;

- raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati di ciascun intervento necessari per il monitoraggio, la valutazione, la gestione finanziaria e la verifica, tenendo conto delle indicazioni che verranno fornite dal Ministero;
 - assicurare il costante monitoraggio degli interventi disciplinati nel presente Accordo al fine di consentire la rilevazione sistematica e tempestiva degli avanzamenti economici, procedurali, fisici e di risultato. Il monitoraggio è effettuato in conformità con quanto previsto al punto 2 lett. d) della Delibera CIPE n. 25/2016, al punto A.3 della Circolare n. 1/2017 del Ministro per la coesione territoriale e il mezzogiorno e con quanto indicato nel Si.Ge.Co. del Piano Operativo Ambiente;
 - garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni semestrali sullo stato di avanzamento degli interventi, che il Ministero riceva tutte le informazioni necessarie alla elaborazione delle relazioni annuali di attuazione di cui al punto 2 lett. b) della Delibera CIPE n. 25/2016, al punto A.1 della Circolare n. 1/2017 del Ministro per la coesione territoriale e il mezzogiorno;
4. Fatto salvo quanto già previsto ed indicato dai precedenti commi, le Parti assicurano il necessario coordinamento e la condivisione dei dati utili alla corretta alimentazione del Sistema Nazionale di Monitoraggio (SNM), in conformità con quanto previsto dalla Circolare n.10/2017 e ss.mm.ii. del MEF - Ragioneria Generale dello Stato - IGRUE.

Articolo 7

“Revoca del finanziamento”

1. In caso di inosservanza degli obblighi posti a carico dei soggetti firmatari, le Parti possono recedere dal presente Accordo, dandone preavviso agli altri sottoscrittori almeno 90 giorni prima. In tal caso, gli enti competenti revocano i contributi pubblici stanziati con il presente Accordo alla parte inadempiente secondo un criterio di proporzionalità che escluda gli stralci di opere che possono comunque essere resi operativi.

Articolo 8

“Disposizioni generali e finali”

1. Il presente Accordo è vincolante per i Soggetti Sottoscrittori dalla data di registrazione da parte dei competenti organi di controllo e produce i suoi effetti fino alla completa realizzazione degli interventi come da cronoprogrammi di cui al precedente art. 2 e comunque entro il 31 dicembre 2025, in conformità con quanto stabilito dalla Delibera CIPE n. 26/2018, citata in premessa,

relativamente al limite temporale dell'articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, fatte salve ss.mm.ii..

2. Il presente Accordo può essere modificato o integrato per concorde volontà delle parti.
3. Qualora dall'attuazione degli interventi derivino eventuali maggiori spese rispetto a quelle previste, le stesse non sono a carico del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
4. Per quanto non previsto dal presente Accordo si rinvia alle norme nazionali di riferimento.

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale risanamento ambientale

Dott. Giuseppe Lo Presti

Regione autonoma Valle d'Aosta

Presidente della Regione

Renzo Testolin

Il presente Accordo di Programma, ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è sottoscritto con firma digitale.

ALLEGATO TECNICO

Scheda sintetica degli interventi previsti nell'Accordo di Programma

ACCORDO DI PROGRAMMA
"Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nel Sito di Interesse Nazionale di Emarese"

Schede n. 1

Interventi	Titolo	Costo complessivo
	N. 1 Opere di completamento della bonifica e messa in sicurezza permanente delle aree A-B-C e D comprese nella nuova perimetrazione del SIN di Emarese	€ 2.500.000,00
	TOTALE	€ 2.500.000,00

Cronoprogramma della spesa (in euro):

Anno	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTALE
Importo complessivo	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 250.000,00	€ 500.000,00	€ 900.000,00	€ 650.000,00	€ 2.500.000,00

(scheda n. 1)

1	Accordo	ACCORDO DI PROGRAMMA "per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nel Sito di Interesse Nazionale di Emarese"	
2	Titolo intervento	Opere di completamento della bonifica e messa in sicurezza permanente delle aree A-B-C e D comprese nella nuova perimetrazione del SIN di Emarese	
3	Importo complessivo		€ 2.500.000,00
		PO "Ambiente" FSC 2014-2020	€ 2.500.000,00
		MATTM	€ 0,00
		Altri Fondi: indicare denominazione fonte	€ 0,00
4	Localizzazione dell'intervento	Regione autonoma Valle d'Aosta Provincia: Aosta Comune: Emarese	
5	Soggetto Beneficiario	Regione autonoma Valle d'Aosta - C.F. 80002270074	
6	Descrizione sintetica dell'intervento	<p>L'intervento si riferisce alla fase di completamento delle attività di bonifica e messa in sicurezza permanente delle miniere e delle discariche di amianto nel Comune di Emarese, rientrante nel Programma nazionale di bonifica dei siti contaminati, di cui ai sensi del D.M. n. 468/01 o del D.M. n. 308/06.</p> <p>Il sito oggetto dell'intervento è localizzato nel Comune di Emarese e comprende quattro aree. La prima individuata come area A è in Loc. Chassan Settarme, ad una altitudine compresa fra 1.335 e 1.490 m s.l.m., ed è costituita da una cava con le annesse aree di discarica, già adibite all'estrazione di amianto. Le altre aree, contraddistinte con le lettere B-C-D, sempre costituite da cave per l'estrazione di amianto e dalle relative discariche, sono ubicate nella Loc. Pièrè, poste ad altitudini diverse comprese fra i 1.200 e i 1.625 m s.l.m..</p> <p>Con il DM 20 giugno 2016 (Pubblicato sulla G.U. n. 162, del 13 luglio 2016) è stata approvata la ripermetrazione del sito.</p> <p>La nuova perimetrazione indica un'area complessiva pari a 229.283 mq contro la perimetrazione precedente che era pari a 144.500 mq.</p> <p>I lavori della prima fase di intervento, che hanno interessato parte dell'Area A sono stati conclusi nel luglio 2017, per un importo complessivo pari a euro 4.243.238,89.</p> <p>La seconda fase operativa prevede il completamento degli interventi in corrispondenza dell'area A e la realizzazione degli interventi nelle aree B, C e D. Il progetto approvato concerne la messa in sicurezza in corrispondenza delle aree a maggior rischio, secondo gli elaborati approvati all'epoca nella conferenza di servizi Tali lavori inizieranno indicativamente nel secondo semestre. Il costo dei lavori appaltati è pari a euro 13.604.695,00.</p> <p>L'importo di 13.604.695,00 finanziato all'epoca dal Ministero non è sufficiente da consentire l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza delle aree a minor rischio all'interno della perimetrazione approvata nel 2016, principalmente in corrispondenza delle aree B, C e D, che sono state di conseguenza escluse dal progetto approvato.</p> <p>L'intervento oggetto della presente scheda è finanziato per un importo pari a euro 2.500.000,00 ed afferisce pertanto all'esecuzione di opere che integrano e completano la suindicata seconda fase operativa, secondo le tipologie di intervento già precedentemente approvate.</p> <p>Tali opere sono principalmente destinate alla copertura di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - maggiori oneri per la messa in sicurezza (capping) della aree attualmente non oggetto di intervento e inserite nella perimetrazione; - maggiori oneri per interventi di disaggancio e di messa in sicurezza delle pareti rocciose; - maggiori oneri per la fornitura del materiale di ricoprimento rispetto a quanto inizialmente stimato a seguito degli effetti della sentenza del CdS del 2 marzo 2018; - opere di completamento <p>Le opere di cui trattasi si configurano come un nuovo ed ulteriore intervento, descritto compiutamente in un progetto che sarà oggetto di una nuova procedura di verifica e approvazione da parte della conferenza di servizi.</p>	

Cronoprogramma procedurale:						
Attività	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Progettazione						
Stipula contratto						
Esecuzione lavori						
Collaudo						

Cronoprogramma finanziario (in euro):							
Anno	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTALE
Importo complessivo		€ 200.000,00	€ 250.000,00	€ 500.000,00	€ 900.000,00	€ 650.000,00	€ 2.500.000,00